



TRIBUNALE DI BRESCIA

il presidente del Tribunale

nel procedimento promosso

da

Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CORSINI CRISTIANA
MARGHERITA

nei confronti di

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUFFOLI FRANCESCO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che nei contratti preliminari stipulati fra la promittente la vendita di beni immobili *Controparte_1* e il promissario acquirente *Parte_1* è stato pattuito che eventuali controversie sarebbero state risolte “da un arbitro unico che le parti individuano sin d'ora nella persona dell'architetto *Controparte_2* di Brescia” che avrebbe deciso secondo diritto e nel rispetto degli articoli 806 e seguenti c.p.c.;

che il *Pt_1* adducendo di aver in seguito scoperto motivi tali da giustificare la ricusazione dell'arbitro, ha presentato ricorso ex art. 815 c.p.c. con richiesta di nomina di un nuovo arbitro;

che la *CP_1* *CP_1* nel depositare la dichiarazione di astensione resa dall'architetto *CP_2* si è associata alla richiesta di nomina di un nuovo arbitro;

rilevato che in data 30 settembre 2025 l'architetto *Controparte_2* ha dichiarato di astenersi “per motivi di opportunità” provvedendo a comunicare tale circostanza ai legali delle parti del giudizio arbitrale;

ritenuto che l'astensione dell'arbitro rende superflua la sua audizione e, quindi, la celebrazione dell'udienza fissata per il prossimo 17 ottobre, in seguito rinviata al 22 ottobre;

ritenuto altresì che l'astensione configura una delle ipotesi previste dall'art 811 c.p.c. e, non contenendo la convenzione arbitrale alcun criterio per la sostituzione

dell'arbitro, giustifica la nomina da parte del presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.;

che deve essere quindi nominato l'architetto *Testimone_1* con studio in Castel Mella (BS), via Roncadelle n. 58, iscritto all'albo dei CTU di questo Tribunale;

che a mente dell'art. 810 comma 3 c.p.c. occorre dare notizia della nomina dell'arbitro sul sito del Tribunale;

che l'adesione della *Controparte_1* alla richiesta di nomina di un nuovo arbitro giustifica la compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

Previa revoca dell'udienza del 22 ottobre 2025, nomina arbitro unico nella controversia insorta fra *Parte_1* e la *Controparte_1* l'architetto *Testimone_1*

Dispone che il presente decreto venga comunicato all'arbitro e che ne sia data notizia sul sito di questo Tribunale.

Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.

Brescia, 7/10/2025

il presidente
Stefano Scati